

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 148

5 giugno 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1378/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1379/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1380/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 5
- Regolamento (CEE) n. 1381/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 1382/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi per quel che concerne la data limite del pagamento dell'aiuto 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1383/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, recante modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 389/74, che stabilisce le modalità di applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri 10
- Regolamento (CEE) n. 1384/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, recante modifica del regolamento (CEE) n. 919/74 che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 1385/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1974 13

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 1386/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti di uso domestico di legno, della voce doganale n. 44.24, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973	14
Regolamento (CEE) n. 1387/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento (CEE) n. 1385/74 del Consiglio	15
Regolamento (CEE) n. 1388/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori in provenienza dalla Romania	16
Regolamento (CEE) n. 1389/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	17
Regolamento (CEE) n. 1390/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	19
Regolamento (CEE) n. 1391/74 della Commissione, del 4 giugno 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	22
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	24
Procedure aperte	26
Procedure ristrette	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1974

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 giugno 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	3,58
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾
10.02	Segala	33,19 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	1,86
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	4,94 ⁽²⁾⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	10,62
10.07 C	Sorgo	16,21
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	23,78
11.01 B	Farine di segala	66,52
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	24,48

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1224/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 1. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 giugno 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,54	1,54	1,54
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0,77	0,77	1,54
10.03	Orzo	0	8,49	8,49	10,03
10.04	Avena	0	4,05	4,05	4,82
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,31	2,31	2,31
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,77	0,77	0,77
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	2,16	2,16	2,16

(¹) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,274	0,274	0,274	0,274
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,205	0,205	0,205	0,205
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,511	1,511	1,785	1,785
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,129	1,129	1,334	1,334
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,316	1,316	1,555	1,555

REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/74 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 1974
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1332/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo

conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 giugno 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/74 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 1974
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializza-

zione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo; considerando che, in virtù dell'articolo 4 b), paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁶⁾, nel caso in cui, al momento dell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano ritenere prezzi di mercato italiani, si deve prendere in considerazione l'incidenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

(4) GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(6) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,590	Bordeaux	nessuna quotazione
Montpellier	1,575	Nantes	1,538
Narbonne	1,579	Bari	1,297
Nîmes	1,575	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Chieti	1,283
Asti	2,205	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Firenze	1,936	Trapani (Alcamo)	1,297
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,788
Pescara	1,395		
Reggio Emilia	1,901		
Treviso	1,795		
Verona (per i vini locali)	1,831		
			u.c./hl
		A II	
		Rheinfalz (Oberhaardt)	19,13
		Rheinhessen (Hügelland)	19,13
R II		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Bari	nessuna quotazione		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
	u.c./hl	A III	
R III		Mosel-Rheingau	33,16
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	20,10	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi per quel che concerne la data limite del pagamento dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi⁽³⁾ prevede che lo Stato membro versi l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto; che tale limite è stato fissato prendendo in considerazione che lo stabilimento di sementi o il costituente necessita di un certo tempo per trattare, condizionare e far certificare le sementi fornite dal moltiplicatore;

considerando che l'esperienza acquisita nei primi due anni di funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati dimostra che tale termine è troppo breve per consentire di effettuare tutte le operazioni che precedono la certificazione; che nonostante gli sforzi

delle aziende e dei servizi di ispezione taluni quantitativi rischiano di non essere certificati in tempo; che in tal modo i produttori di dette partite non potrebbero beneficiare dell'aiuto e sarebbero quindi svantaggiati; che è quindi opportuno rinviare la data fissata per il pagamento dell'aiuto al 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1686/72, il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

« 2. Lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1974

recante modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 389/74, che stabilisce le modalità di applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 389/74 della Commissione, del 14 febbraio 1974, che stabilisce le modalità di applicazione relative al prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri e che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 527/74 ⁽⁴⁾, per non assoggettare a detto prelievo in particolare gli sciroppi della voce 17.05 C della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno; che tali misure non pregiudicano l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 403/74 della Commissione, del 15 febbraio 1974, che istituisce un prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/74 ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 389/74, la designazione delle merci per la voce 17.05 ex C della tariffa doganale comune è modificata come segue:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 35.
⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.
⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1974, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1974

recante modifica del regolamento (CEE) n. 919/74 che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 919/74⁽⁵⁾ introduce gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e già a seguito dei prezzi d'intervento fissati per la campagna lattiera 1974/1975 con regolamento (CEE) n. 663/74 del Consiglio, del 28 marzo 1974⁽⁶⁾; che tali adeguamenti sono stati limitati alle restituzioni fissate in anticipo, anteriormente al 1° luglio 1973, per prodotti freschi esportati a decorrere dal 1° aprile 1974 nell'ambito di una gara indetta dalle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro e non appartenenti a tale Stato;

considerando che, data la situazione di mercato specifica del latte condensato, il quale non ha partecipato all'aumento generale dei prezzi di mercato rilevato per gli altri prodotti lattiero-caseari, è opportuno includere detto prodotto nell'elenco degli adeguamenti; che tale misura deve tuttavia essere limitata, da un lato, alle esportazioni nell'ambito di gara ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni di applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73⁽⁸⁾, poiché nella fattispecie gli operatori della Comunità non erano in grado di

stipulare un adeguamento contrattuale in occasione di una modifica dei prezzi d'intervento, nonché, dall'altro lato, alle fissazioni in anticipo effettuate anteriormente al 1° dicembre 1973, data prima della quale gli operatori non potevano ancora prevedere la modifica dei prezzi d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 919/74 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - « 1. Le restituzioni sotto indicate formano oggetto, su domanda degli interessati, degli adeguamenti fissati negli allegati I e II del presente regolamento:
 - a) le restituzioni fissate in anticipo, anteriormente al 1° luglio 1973, nell'ambito di una gara indetta dalle forze armate di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2637/70, per i prodotti di cui all'allegato I esportati a decorrere dal 1° aprile 1974;
 - b) le restituzioni fissate in anticipo, anteriormente al 1° dicembre 1973, nell'ambito di una gara ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70, per i prodotti di cui all'allegato II esportati a decorrere dal 1° aprile 1974. »
2. Il titolo dell'allegato è sostituito da « Allegato I ».
3. È aggiunto l'allegato II accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1974.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 30. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 19. 4. 1974, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO II

Elenco degli adeguamenti applicabili alle restituzioni fissate in anticipo, anteriormente al 1° dicembre 1973, per i prodotti esportati come tali a decorrere dal 1° aprile 1974 nell'ambito di una gara ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'adeguamento u.c./100 kg peso netto
ex 04.02 A III a) 1	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %	+ 2,10
ex 04.02 B II a)	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e tenore, in peso, di sostanza secca non grassa del latte uguale o superiore a 15 %	+ 2,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1974

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare gli articoli 16 e 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono stati fissati prezzi di base e prezzi d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro per la campagna di commercializzazione 1° agosto 1973 — 31 maggio 1974;

considerando che le attuali scorte di mele sono nettamente superiori a quelle dell'ultima campagna; che pertanto entro fine maggio rischiano di esser ritirati dal mercato notevoli quantitativi di mele; che, per ovviare a tale inconveniente, occorre fissare un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per il mese di giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il mese di giugno 1974, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele diverse dalle mele da si-

dro, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue:

— prezzo di base	17,2
— prezzo d'acquisto	8,6

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono alle mele della varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro di 70 mm o più, presentate in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. ERTL

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1386/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1974

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a oggetti di uso domestico di legno, della voce doganale n. 44.24, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1971, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1971 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale in questione;

considerando che per oggetti di uso domestico di legno, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 1 218 000 unità di conto;

che alla data del 31 maggio 1974 le importazioni nella Comunità dei detti prodotti originari dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3501/73 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dall'8 giugno 1974 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3501/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
44.24	Oggetti di uso domestico di legno

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 358 del 28. 12. 1973, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1974****che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento (CEE) n. 1385/74 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che, nel regolamento (CEE) n. 1385/74⁽³⁾, il Consiglio ha fissato per le mele un prezzo di base e un prezzo d'acquisto valevole per il mese di giugno 1974; che tali prezzi si riferiscono a dei prodotti della varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm, presentati in imballaggio; che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1035/72, è necessario fissare dei coefficienti di adattamento destinati a consentire il calcolo dei prezzi ai quali sono acquistati i prodotti che presentano caratteristiche diverse; che è opportuno mantenere per il mese di giugno i coefficienti di adattamento fissati per il mese precedente dal regola-

mento (CEE) n. 1203/73 della Commissione, del 4 maggio 1973⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di giugno 1974 i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo d'acquisto previsto per le mele sono quelli validi durante il mese di maggio 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile con effetto al 1° giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

⁽³⁾ Vedasi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 10. 5. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/74 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1974

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori in provenienza dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1294/74 della Commissione, del 22 maggio 1974 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1346/74 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori in provenienza dalla Romania;

considerando che per i prodotti provenienti dalla Romania, per sei giorni lavorativi mancano i corsi, e che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti in provenienza dalla Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1294/74 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.⁽³⁾ GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 46.⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1974, pag. 50.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1389/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1974****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1974, pag. 57.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 giugno 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c./100 kg) Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	26,50 25,00 ⁽¹⁾ 26,50 25,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1390/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1974****che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1359/74 ⁽⁵⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1359/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1359/74, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 1. 6. 1974, pag. 32.

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
11.01 A ⁽¹⁾	0,600	0.773	0.600
11.02 A I b) ⁽¹⁾	0,600	0.600	0.600

⁽¹⁾ Pour la distinction entre les produits des n°s 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n°s 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.

Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.

⁽¹⁾ Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har

- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetrisk metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
- et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralstoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.

Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.

⁽¹⁾ Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :

- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.

Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

(¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :

- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en
- een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspercent voor rijst, 2,5 gewichtspercenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspercenten voor gerst, 4 gewichtspercenten voor boekweit, 5 gewichtspercenten voor haver en 2 gewichtspercenten voor andere granen.

Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.

(¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :

- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
- an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.

Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/74 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1974****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 giugno 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e))⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'onori e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'onori (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. Straßenneubauamt Hessen-Mitte, D 63 Gießen, Ostanlage 47.
 2. Gara pubblica di appalto in conformità del regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili — parte A (VOB/A).
 3. a) A 13, autostrada federale Gießen-Stuttgart, tronco 67.1-b, fra la valle del Fallbach e la strada federale B 40 nella provincia di Hanau, Hessen.
b) Esecuzione di lavori in terra (765 000 m³ movimento di terra), realizzazione del drenaggio della carreggiata e della piattaforma (2,3 km), ampliamento di crocevia e posa di impianti spartitraffico, spostamento di condotte di alimentazione e altre prestazioni accessorie.
c) L'appalto è costituito da un unico lotto.
d)
 4. 24 mesi. Durata dei lavori prevista dal 1° settembre 1974 al 31 agosto 1976.
 5. a) Straßenneubauamt Hessen-Mitte, Abt. Bauausführung, 63 Gießen, Ostanlage 47.
b) 12 giugno 1974.
c) Allegare alla domanda la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti, per l'ammontare di 100.— DM, in ogni caso non rimborsabili, per due copie dei moduli più una serie di documentazioni.
 6. a) 10 luglio 1974, ore 11.00.
b) Cfr. punto 1.
 - c) Lingua tedesca.
 7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 10 luglio 1974, ore 11.00, nei locali del «Straßenneubauamt Hessen-Mitte», ufficio Bauausführung, 63 Gießen, Dammstraße 47, 1° piano.
 8. Vengono accettate soltanto cauzioni emesse da un istituto di credito autorizzato nella Repubblica federale tedesca.
 9. Pagamenti e saldo in conformità delle prescrizioni generali per l'esecuzione di lavori edili — parte B (VOB/B).
 - 10.
 11. — Dati relativi all'esecuzione di prestazioni negli ultimi 3 esercizi, comparabili alle prestazioni previste dal bando.
— Dati sull'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione delle prestazioni previste dal bando.
 12. Entro il 15 agosto 1974.
 13. A norma del § 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria quell'offerta che appare la più vantaggiosa da un punto di vista tecnico ed economico.
 - 14.
 15. 24 maggio 1974.
-

Procedura aperta

1. De gemeente Nieuwegein (Utr.) - Nederland. 10.
2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina i bandi di gara.
3. a) Terreno situato nella Noordstedeweg, comune di Nieuwegein.
b) Costruzione di un ufficio di 25 600 m³ di cubatura. Costruzione in cemento armato con una parte in prefabbricato, finestre in metallo, lastroni da facciata in cemento prefabbricato, soffitto in prefabbricato.
c)
d)
4. 360 giorni lavorativi.
5. a) Architectenburo ir N.H. van Wijk B.V., Postbus 203, NL-Soest.
b) 14 giugno 1974.
c) Costo per il capitolato (descrizione dell'opera e piani): fl. 230 (IVA inclusa), spese d'invio: fl. 10. Per effettuare il pagamento gli offerenti dovranno allegare all'ordinazione un assegno bancario. Il capitolato verrà inviato nella settimana seguente alla ricezione dell'ordinazione. In caso di aggiudicazione, i capitolati dovranno essere rinviati all'ente appaltante. L'importo non sarà rimborsato.
6. a) 4 luglio 1974, entro le ore 10.
b) Het stadskantoor aan de Wiersdijk 20 a te Nieuwegein.
c) Lingua olandese.
7. a) Aperta.
b) 4 luglio 1974, ore 10; per l'indirizzo cfr. punto 6 b).
8. Garanzia bancaria di 500 000 fl.
9. Pagamento rateale di fl. 150 000 (IVA esclusa) fino a concorrenza dell'importo corrispondente alle prestazioni compiute.
11. Verranno prese in considerazione le imprese che potranno provare o fornire i dati seguenti:
 - esecuzione recente, in tempo debito, di opere similari per tipo e mole o esecuzione in atto di lavori a stadio avanzato (almeno vetri e tetto);
 - certificato dell'ente appaltante, della direzione dei lavori, relativo all'importo e alla data di fornitura delle opere di cui sopra.

L'ente si riserva il diritto di scartare i candidati che non ritiene adatti all'esecuzione dei lavori.
- 12.
- 13.
14. Per ottenere informazioni, domandare un appuntamento unicamente per telefono all'ufficio dell'architetto (cfr. punto 5 a) il giorno 21 giugno 1974. Eventuali informazioni verranno spedite agli offerenti nei sei giorni precedenti il giorno dell'apertura delle offerte. Il regolamento prevede che non sia ammesso, per quel che riguarda la scelta dell'impresa, avere una corrispondenza, chiedere colloqui o fare appello.
15. 22 maggio 1974.

Procedura aperta

1. Staatshochbauamt I Braunschweig, D 33 Braunschweig, An der Martinikirche 7.
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Königslutter am Elm (Niedersachsen).
b) Costruzione di un edificio ospedaliero di 51 760 m³ di cubatura, Repubblica federale tedesca ; allestimento del cantiere dei lavori, lavori in terra, di consolidamento del terreno, di drenaggio, in muratura, di lastricatura, in calcestruzzo e cemento armato, nonché lavori di progettazione.
c) Lotto unico.
d)
4. 266 giornate lavorative ; inizio presunto dei lavori : principio di settembre 1974.
5. a) Cfr. punto 1.
b) 12 giugno 1974.
c) 155.— DM da versare sul C.C.P. n. 2150-306 di Hannover a favore della « Regierungshauptkasse Braunschweig », con la causale :
« Kapitel 08 40, Titel 988 65, für das Klinikgebäude ».
La ricevuta del versamento dovrà essere acclusa alla richiesta della documentazione.
6. a) 30 luglio 1974, ore 14.00.
b) Cfr. punto 1.
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
b) 30 luglio 1974, ore 14.00, Staatshochbauamt — Braunschweig.
8. Cauzione di adempimento del contratto pari al 5 % dell'importo del contratto, da versare sotto forma di garanzia di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca o a Berlino Ovest. A titolo di cauzione di garanzia verrà effettuata una trattenuta dell'1,5 % sulla somma del conteggio. Oppure l'offerente potrà depositare una garanzia di un istituto di credito o di una società assicuratrice di crediti autorizzati nella Repubblica federale tedesca o a Berlino Ovest.
9. Pagamenti a norma del § 16 delle « Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen — VOB/B ».
- 10.
11. — Fatturato edile per gli ultimi tre esercizi.
— Indicazione delle prestazioni edili degli ultimi tre esercizi comparabili con quelle previste dal presente bando, con l'indicazione della stazione appaltante, del tipo dei lavori e dei termini di esecuzione.
— Attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione dei lavori.
12. Entro il 31 ottobre 1974.
13. Verrà giudicata deliberataria, a norma del § 25 VOB/A, l'offerta che apparirà la più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
14. Prima dell'invio della richiesta di partecipazione si potrà prendere visione della documentazione del progetto presso lo « Stadtshochbauamt I Braunschweig ».
15. 28 maggio 1974.

Procedura aperta

1. Intercommunale pour les autoroutes des Ardennes, autoroute Liège-Arlon-Luxembourg — 2^e Direction des Autoroutes, 35, rue de la Loi, B-1040 Bruxelles (Tél. 02/125095).
2. Gara pubblica di appalto.
3. a) Provincia di Liegi — Comuni di Louveigné e Sougné-Remouchamps.
b) La realizzazione del tronco di accesso-uscita dell'autostrada E9 — Liegi-Arlon-Lusseburgo, comprese tre opere d'arte.
c) Classificazione: categoria C o G, classe 8. (Lavori di oltre 150 000 000 di FB).
d)
4. Termine di esecuzione: 700 giorni.
5. a) Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue du Luxembourg, 49 — 1040-Bruxelles (Tél. 02/13 14 47 — C.C.P. 9455). Presso il servizio di cui al punto 1 possono essere consultati i documenti e richieste informazioni.
b) 4 luglio 1974.
c) Capitolato d'appalto n. Z/74 C 81 (prezzo: 430 FB). Tassa di iscrizione: 50 FB. Invio previo pagamento. 28 piani: (prezzo: 2 050 FB).
6. a) 4 luglio 1974, ore 11.00.
b) Indirizzo: vedasi punto 1.
c) Lingua francese, obbligo di servirsi dei moduli allegati al capitolato d'appalto.
7. a) Pubblica.
b) 4 luglio 1974 alle ore 11.00, 35, rue de la Loi — 1040-Bruxelles.
8. 5 % — termine di garanzia: 3 anni.
9. Revisione dei prezzi, (salari e materiali) fissata per contratto.
10. Possono inviare offerte anche i consorzi a carattere temporaneo.
11. Vedasi punto 3 c).
12. 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di apertura delle offerte in seduta pubblica.
13. L'offerta più vantaggiosa conforme alle disposizioni di cui sopra.
14. Entro il termine di validità del bando possono subentrare comunicazioni in rettifica; gli imprenditori cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono pertanto pregati di fare richiesta al servizio di cui al punto 1, al massimo 10 giorni prima della data di apertura delle offerte, che siano loro trasmesse le eventuali rettifiche intervenute.
15. 28 maggio 1974.

Procedura ristretta

1. Kennet District Council (Inghilterra).
 2. Ristretta.
 3. a) Springfield Road, Rowde, Devizes, Wiltshire, England.
b) Costruzione di 76 case di abitazione con lavori annessi, compresi alloggi per persone anziane.
c) Contratto unico.
d)
 4. Due anni a decorrere dalla presa di possesso del sito.
 5. Standard form of building contract of the Royal Institute of British Architects (local authorities) with quantities.
 6. a) Giovedì, 13 giugno 1974.
b) The Director of Administrative Services, Kennet District Council, The Cedars, Bath Road, Devizes, Wiltshire, SN10 2AS, England.
c) Lingua inglese.
 7. 14 giugno 1974.
 8. — Referenze bancarie ad hoc.
— Bilanci o estratti di bilanci della società, qualora la pubblicazione di questi ultimi sia prescritta dalle regolamentazioni vigenti nel paese di residenza dell'offerente.
 9. L'offerta più vantaggiosa.
 - 10.
 11. 21 maggio 1974.
- Dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la cifra d'affari dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi tre esercizi.
 - Qualifiche professionali dell'appaltatore e/o del personale responsabile dell'esecuzione dei lavori.
 - Elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, corredato da certificati comprovanti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, con indicazione dell'importo, della data e dell'ubicazione dei lavori stessi. Se del caso, l'autorità competente sottoporrà tali certificati all'esame dell'ente committente.
 - Attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori.
 - Effettivo medio annuo dell'impresa negli ultimi 3 anni.
 - Elenco del personale e dei servizi tecnici — sia dell'impresa sia esterni — di cui l'offerente potrà valersi per l'esecuzione del contratto.

Procedura ristretta

1. Middlesbrough Borough Council, 58-60 Albert Road, GB- Middlesbrough, Teesside TS11 QT.
2. L'offerta più bassa ricevibile in gara tra concorrenti selezionati.
3. a) Coulby Newham Development, South of Middlesbrough in the County of Cleveland.
b) Costruzione di 1 410 m di strada a carreggiata unica di 7,30 m e di 530 m di strada a doppia carreggiata di 7,30 m in materiale flessibile. Posa di 7 750 m di condotte di drenaggio di diametro variante da 150 mm a 825 mm, costruzione di 3 strutture di sottopassaggi pedonali in calcestruzzo armato e di un circuito di drenaggio ad elementi multipli. Il costo approssimativo della totalità dei lavori è stimato in £ 415 000 - £ 1 milione.
c)
d)
4. 15 mesi di calendario dalla stipulazione del contratto.
5. Qualora un gruppo d'imprenditori presenti un'offerta ricevibile, ogni membro del gruppo dovrà impegnarsi per iscritto a rispondere separatamente e in solido della buona esecuzione dei lavori.
6. a) 14 giugno 1974.
b) The Borough Engineer; indirizzo: cfr. punto 1.
c) Lingua inglese.
7. Non ancora stabilito.
8. — Dichiarazioni bancarie ad hoc;
— certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa ad un albo professionale. Per il Regno Unito e per la Repubblica d'Irlanda sarà sufficiente l'iscrizione al Companies Register nel caso di Società a responsabilità limitata o al Businnes Names Register nel caso d'impresa;
— bilanci d'esercizio relativi all'ultimo triennio — o estratti dei medesimi — con indicazione del fatturato relativo a lavori edili e della quota di fatturato relativa al tipo particolare di prestazioni, per es.: ingegneria civile o edilizia;
— dichiarazione relativa alle qualifiche tecniche del personale dirigente e di controllo responsabile dell'esecuzione dei lavori e indicazione di eventuali precedenti esperienze di lavori di costruzione eseguiti secondo la prassi del Regno Unito;
— elenco dei lavori per un importo superiore a 1 milione di u.c. eseguiti nell'ultimo quinquennio, con indicazione dell'importo e dell'ubicazione di ciascuno di essi nonché dell'ente appaltante;
— raggugli sui mezzi d'opera disponibili per l'esecuzione del lavoro;
— specificare se l'imprenditore propone di servirsi di manodopera propria o di maestranze assunte in loco.
9. I particolari relativi ai criteri di aggiudicazione verranno indicati nell'invito a presentare l'offerta.
10. Si prevede la stipulazione di un contratto a prezzo fisso (Fixed Price Contract), con variazioni di prezzo sulla base degli indici Baxter. Gli acconti verranno pagati mensilmente.
11. 24 maggio 1974.

Procedura ristretta

1. Perth & Kinross Joint Police Committee, County Offices, York Place, Perth, Scotland.
 - c)
 - d)
2. Appalto per la costruzione di « Divisional Police Headquarters », Perth, Scotland, da aggiudicarsi al miglior offerente, licitazione privata su invito.
3. a) Luogo (un'area di circa 1 ettaro) situata ai confini della città di Perth con accesso da Dunkeld Road. Data la natura del sottosuolo, è consigliabile l'uso di pali di fondazione per qualsiasi costruzione che superi il piano d'altezza.
b) Il progetto consiste in una costruzione in sito di un blocco per uffici in cemento armato a sei piani ed una costruzione tradizionale ad un piano composta di un centro operativo, di un blocco contenente le prigioni, un blocco contenente l'autorimessa, reparto manutenzione e posto di ricreazione. Il programma comprende tutto il lavoro di costruzione, gli arredi incorporati e i servizi, incluso il riscaldamento, l'illuminazione, la ventilazione, gli scarichi, l'alimentazione idraulica, ascensori e servizi di comunicazione. L'appalto per i pali di fondazione è già stato aggiudicato e sarà incluso nei documenti come subappalto. I seguenti lavori saranno inclusi sotto forma di subappalto ancora da aggiudicarsi: impianto elettrico; impianto di riscaldamento; impianto di ventilazione; lavori di isolamento; installazione di ascensore; installazione di cucine; pannelli di rivestimento stampati; intelaiatura di protezione per la pulizia delle finestre; pompe e serbatoi di benzina; soffitti; lucidatura; insegne; imbiancatura e verniciatura. L'area del blocco a sei piani è di 1 980 m² e l'area della costruzione ad un piano è di 1 995 m². Non si prevede un costo totale della costruzione inferiore a £ 500 000.
4. Termine di esecuzione: nessuno.
5. Le norme da osservare per la costruzione sono contenute nel « R.I.B.A. Schedule of Conditions of Building Contract (Local Authorities Edition with Quantities) » edizione 1963 (edizione aggiornata al luglio 1973) modificate dal « Scottish Supplement » (luglio 1973) previa soppressione delle seguenti clausole: 3 (2) (a), 16 (e), 20 (A), 20 (c), 22, 23 (j), 31 (B), 31 (E) e della frase finale della clausola 30 (3) (a).
6. a) 14 giugno 1974.
b) The Clerk to the Perth & Kinross Joint Police Committee; indirizzo: cfr. punto 1.
7. 5 luglio 1974.
8. Gli offerenti dovranno accludere alla domanda di partecipazione i documenti comprovanti la loro situazione economica, tecnica e finanziaria conformemente agli art. 25 a) e c) e 26 a), b) e c) della direttiva 71/305/CEE del 26 luglio 1971.
- 9.
- 10.
11. 23 maggio 1974.

Procedura ristretta

1. City of Southampton, Civic Centre, Southampton, SO9 4XR, England.
2. Licitazione privata.
3. a) Ricostruzione della rete fognaria di Portswood, lavori associati di drenaggio per il sifone del fiume Itchen e la fognatura del West End Southampton, Inghilterra. Parte dei distretti di Portswood, Bitterne e Riverside Park della città di Southampton e l'estuario dell'Itchen, per una larghezza di 75 m fra le rive adiacenti alla rete fognaria di Portswood sulla riva occidentale del fiume.
 - b) — Condotto di scarico del sifone, dello spessore di 1 200 mm e della lunghezza di 37 m ;
 - sifone del fiume Itchen consistente di tubi rispettivamente dello spessore di 710 mm, 630 mm, 500 mm e 125 mm (due tubi) e della lunghezza di 83 m, con sezione di dilavamento in cemento armato, camere di imbocco e canalizzazione ;
 - condotto di accesso al sifone, dello spessore di 1 200 mm e della lunghezza di 136 m ;
 - condotti di deviazione, rispettivamente dello spessore di 900 mm e della lunghezza di 172 m, 825 mm e 110 m, 600 e 46 m ;
 - fognatura del West End, consistente di tubi rispettivamente dello spessore di 675 mm e della lunghezza di 1 350 m, 600 mm e 110 m, ivi incluso un mini-tunnel della lunghezza di 80 m e del diametro di 900 mm ;
 - tubi di scarico di acque superficiali dello spessore di 1 050 mm e della lunghezza di 36 m, 1 372 mm e 40 m ;
 - miglioramenti di minore entità delle condutture di acque di rifiuto e di acque superficiali ;
 - lavori connessi.
 - c)
 - d)
4. 18 mesi. Una parte dei lavori (sifone del fiume Itchen e condotti di deviazione) dovrà essere ultimata entro 10 mesi.
5. Una società costituita in conformità del « Companies Acts » del 1945 e del 1967, oppure organismo analogo fungente da consorzio responsabile separatamente ed in solido.
6. a) 17 giugno 1974.
 - b) The City Secretary and Solicitor, Civic Centre, Southampton, SO9 4XR.
 - c) Lingua inglese.
7. 26 luglio 1974.
8. — Referenze bancarie ;
 - esibizione dei bilanci della ditta, qualora la pubblicazione dei medesimi sia prescritta dal diritto societario del paese in cui l'offerente risiede ;
 - una dichiarazione relativa al fatturato complessivo e al fatturato edile della ditta per gli ultimi tre esercizi ;
 - qualifiche professionali dell'offerente e del personale dirigente dell'impresa, in particolare di coloro che saranno responsabili dell'esecuzione dei lavori ;
 - un elenco dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi 5 anni, corredato di certificato di buona esecuzione per i lavori più importanti. Tali certificati dovranno indicare l'importo, la data e il luogo dei lavori e dovranno specificare se essi furono eseguiti in conformità delle regole del mestiere e debitamente ultimati ;
 - l'attrezzatura tecnica a disposizione dell'offerente per l'esecuzione dei lavori ;
 - entità delle forze di lavoro, suddivise in categorie professionali, impiegate in media annualmente nel corso degli ultimi tre anni.
 - una dichiarazione relativa ai tecnici o ai reparti tecnici di cui l'offerente intende avvalersi per l'esecuzione dei lavori, sia che essi appartengano o meno alla ditta.
9. I dettagli dei criteri speciali di aggiudicazione figurano nella documentazione relativa all'offerta.
10. Il « City Council » fungerà da agente della « Southern Water Authority ».
11. 25 maggio 1974.

Dati complementari

M. le Ministre de l'éducation nationale, représenté par M. le Recteur de l'académie de
Toulouse

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 134 del 17 maggio 1974, pag. 46 — Procedura
aperta)*

Costruzione di un istituto universitario di tecnologica. Tarbes (Hautes-Pyrénées).

6. a) *anziché* : 18 giugno 1974, ore 18,

leggasi : 25 giugno 1974, ore 18.
